

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1577

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 3 luglio 2002, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati PISAPIA (718); PALMA, SAPONARA, PANIZ, ZANETTIN e ORICCHIO (1423); VITALI (1488)

(V. Stampati Camera nn. 718, 1423 e 1488)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 luglio 2002

Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

«1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni.

1-bis. Per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché nei confronti di delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nonché di recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, in caso di pena detentiva superiore a due anni, l'applicazione della pena ai sensi del comma 1 è subordinata al fatto che non permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dell'imputato».

Art. 2.

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «La sentenza prevista dall'articolo 444 comma 2,» sono inserite le seguenti: «quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva,»;

b) al comma 2, dopo le parole «Il reato è estinto» sono inserite le seguenti: «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni,».

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: «delle sentenze di condanna» sono inserite le seguenti: «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,».

Art. 4.

1. L'imputato e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice.

2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a trenta giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

